



COMUNE DI MARZI

PROVINCIA DI COSENZA

Protocollo n. 1806 del 23 Aprile 2021

ORDINANZA N. 92 DEL 23.04.2021

Oggetto: Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS) e Trasferimento Plessi Scolastici. Posticipo riapertura dell'attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Marzi **dal 26.04.2021 al 30.04.2021 incluso**

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 12;

Visti i Decreti Legge: del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120 del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

Visti i DDPCM emanati a partire dal 23 febbraio 2020 in materia di contenimento della diffusione epidemiologica;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

Tenuto Conto che sulla quaestio in esame risultano, nel panorama giurisprudenziale, diverse linee di pensiero, fra cui il TAR Basilicata che con il provvedimento n. 272/2020 ha avuto modo di affermare che: "...al riguardo, il bilanciamento tra le esigenze imposte dalla necessaria tutela dei diversi interessi coinvolti nella materia (primi tra tutti, ma non solo, il diritto alla salute e quello all'istruzione) spetta in primo luogo all'autorità amministrativa, che ha gli strumenti e la competenza di merito per adottare le misure appropriate, anche alternative alla didattica a distanza, nell'ambito comunque del quadro normativo vigente..."; nonché quella del TAR Puglia che nel provvedimento n. 695/2020 ha stabilito che: "...Ritenuto – impregiudicata la valutazione del ricorso nel merito – che il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso la didattica a distanza), attesa la necessità – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare anche tenendo conto della capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus...";

Considerato che allo stato, dalla disamina dei dati diffusi dalla Regione Calabria, nel report del Dipartimento 4, si constata un evidente incremento della curva dei contagi nel territorio calabrese ed in particolare nel territorio della Provincia di Cosenza, fra cui rientra anche il Comune di Marzi. Tali dati appaiono meritevoli di attenzione visto che in parte sono da ritenersi sovrapponibile ai periodi in cui nella I° (ed inizio II° fase), ove venivano attivate forti restrizioni ed innumerevoli zone rosse;

Considerato che stando ai dati emergenti dal cennato report la Provincia di Cosenza la si identifica una posizione per incremento del numero dei contagi, fermo restando che a livello nazionale risulta stimato che l'indice Rt è di 0,92 al 10 aprile 2021;

Rilevato che nella fase II in situazioni analoghe a quella odierna (con riguardo l'andamento dell'indice Rt) venivano adottati stringenti provvedimenti, fra cui anche la sospensione delle attività didattiche in presenza, ma ovviamente con la possibilità di avere in alternativa la DAD;

Considerato altresì, che l'utenza scolastica che gravita su Marzi non proviene dal solo territorio comunale, ma anche (con riferimento al personale scolastico, quello docente e gli alunni ecc.) da diversi territori ed anche, in alcuni casi, da fuori Provincia;

Riscontrato che l'andamento epidemiologico sul territorio comunale è rapportato al momento a n° 8 contagi accertati da Covid 19 e n° 24 Ordinanze di quarantena per contatto stretto a soggetto positivo al Covid-19, che sono in corso le necessarie verifiche del caso per verificarne ed arginare l'ulteriore diffusione, anche in considerazione delle c.d. possibili varianti del virus che sembrerebbero sicuramente meno letali ma più invasive;

Rilevato che nella scuola primavera sita nel Comune di Marzi si è verificato un caso di positività al Covid-19;

Che a tal fine si rende opportuno avviare tutte le procedure idonee al caso al fine di limitare il diffondersi del virus;

Considerato altresì, la legittima preoccupazione dei genitori inerente al COVID -19;

Riscontrato che anche nei Comuni limitrofi a Marzi vi è una situazione da attenzionare e considerare, ovvero per quanto potuto apprende dagli albi delle altre PP.AA. accessibili on line, parrebbero esistere innumerevoli provvedimenti di restrizione dovuti a contagio da Covid 19;

Rilevato che a seguito dei lavori di demolizione e ricostruzione della scuola Primaria è necessario effettuare i trasferimenti relativi dei Plessi scolastici in nuova struttura;

Valutato il disposto normativo di cui al D.L. 44/2021 secondo cui: "...Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio...", nonché il contenuto della Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ del 06/04/2021;

Precisato che la norma di recente emanazione (D.L. 44/2021), al ricorrere delle condizioni dalla medesima norma prefisse, impone l'emanazione di provvedimenti motivati da parte del Sindaco, anche quale Autorità Sanitaria Locale, previa mera audizione delle competenti Autorità Sanitarie, tant'è che non è rinvenibile nel caso di specie la sussistenza di un parere vincolante e/o obbligatorio delle predette Autorità Sanitaria genericamente ed indeterminatamente richiamate dal precetto normativo in esame;

Considerato che al fine di dare corso al rispetto del precetto normativo si è inteso avviare una serie di interlocuzioni telefoniche con la locale Azienda Sanitaria di Cosenza, al fine di avere una c.d. "valutazione" per quanto di propria competenza, fermo restando che diversi profili specifici sull'incidenza dei contagi sono del tutto sconosciuti all'ASP che di certo non ha piena cognizione di chi operi nel mondo della scuola dell'hinterland;

Valutati e ponderati tutti gli aspetti d'interesse testé sintetizzati, nonché tenuto anche conto della situazione conflittuale e non consolidata, che vede coinvolta la Regione Calabria sulle medesime problematiche trattate della presente ordinanza ed al fine di garantire il diritto alla salute, avendo peraltro la possibilità (per i soggetti interessati) di usufruire della DAD; si rileva allo stato la necessità di sospendere "in deroga" le attività scolastiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale (scuole infanzia, primaria, secondaria di I° e II° grado), al fine di contenere le probabilità di contagi in ambito scolastico riconducibile al movimento delle persone ed a possibili assembramenti;

Visto l'art 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...";

Precisato che l'urgenza è rappresentata dall'impellenza di intervenire (Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, V, 3 marzo 2015, n. 1367), ampiamente ricorrente nel caso di specie, mentre la contingibilità è da ritenersi rappresentata dall'imprevedibilità dell'evento dannoso da affrontare che impedisce di ricorrere agli ordinari strumenti apprestati dall'ordinamento. In ogni caso l'atipicità e la residualità del potere di ordinanza hanno quale connotato la provvisorietà e la temporaneità degli effetti del provvedimento, che non può giammai conformare in via definitiva le posizioni giuridiche dei destinatari ;

Visto l'art 50, co. 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: "In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti...";

Visto il D.lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 2 D.L. 44/2021 la sospensione in presenza delle attività didattiche della scuole di ogni ordine e grado dell'intero territorio comunale **dal 26.04.2021 fino al 30.04.2021 compreso.**

DISPONE

che presente provvedimento venga pubblicato:

- Sull'Albo Pretorio del Comune;
- sul sito Internet istituzionale del Comune e trasmessa:
 - 1) Prefettura di Cosenza;
 - 2) Comandando Compagnia Carabinieri – Rogliano;
 - 3) Comando Stazione Carabinieri – Rogliano;
 - 4) Dirigente scolastico Istituto Comprensivo di Rogliano;
 - 6) Settore Polizia Municipale;

AVVERTE CHE

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Comunale, li 23.04.2021

Il Sindaco

Arch. Rodolfo Aiello

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993